



DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

**BANDO PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI DI RICERCA
NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
BIENNIO ACCADEMICO 2012-2014**

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 14.06.2012;
- VISTO** il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 27/03/2013;
- VISTA** la delibera del 29 maggio 2013 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche ha determinato il numero dei rappresentanti dei dottorandi;

DISPONE

Art. 1 – Indizione ed eligendi

Sono indette per il giorno **12/06/2013** le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche per il biennio accademico 2012-2014.

La componente dei dottorandi di ricerca è costituita da n. 2 (due) rappresentanti.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato attivo coloro che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi dei dottorati istituiti presso il Dipartimento di Scienze Politiche.

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura degli uffici del Dipartimento, è affissa nella bacheca della Segreteria amministrativa¹ del Dipartimento entro e non oltre il 03/06/2013.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore del Dipartimento, in forma scritta, per il tramite della Segreteria amministrativa del Dipartimento, apposito modulo debitamente compilato e controfirmato dall'interessato per accettazione della candidatura, il giorno 06/06/2013. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore del Dipartimento, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca della Segreteria amministrativa del Dipartimento², immediatamente dopo la loro presentazione.

Art. 7 – Propaganda elettorale

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8,30 del giorno 11/06/2013, giorno precedente alla data delle votazioni.

Art. 8 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da due scrutatori scelti tra i dottorandi di ricerca e da un segretario scelto tra il personale tecnico-amministrativo, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, entro e non oltre il 11/06/2013.

Il seggio si costituisce alle ore 8,00 del giorno 12/06/2013.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 del giorno 12/06/2013 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 16,00.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

¹ Ove il Dipartimento abbia un sito web, si può aggiungere la seguente previsione "e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento".

² Ove il Dipartimento abbia un sito web, si può aggiungere la seguente previsione "e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento".

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Ai dottorandi di ricerca è garantito l'esercizio del diritto di voto anche durante l'orario di servizio.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4297 del 07.09.2012, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4297 del 07.09.2012.

Ciascun elettore può esprimere un massimo di 1 (una) preferenza.³

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente al Magnifico Rettore, per il tramite del Settore Pianificazione Organizzativa del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è affisso nella bacheca della Segreteria amministrativa del Dipartimento⁴.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4297 del 07.09.2012 in materia di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento.

Bari, 30/05/2013

 Il Direttore del Dipartimento
Prof. Umberto CARABELLI


³ Indicare il numero di preferenze, che è pari ad un terzo degli eligendi; ogni eventuale arrotondamento deve compiersi per difetto (art. 12 del Regolamento elettorale)

⁴ Ove il Dipartimento abbia un sito web, si può aggiungere la seguente previsione "e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento".